

Cass., 4 marzo 2021, n. 6029

**Il socio occulto non beneficia del termine annuale per la dichiarazione di fallimento**

di *Eliseo Davì*,

Praticante Avvocato

La sentenza in epigrafe si segnala all'attenzione perché afferma che, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce.

Nella specie, il Tribunale di Roma nel 2018 aveva dichiarato il fallimento, *ex art.* 147, co. 4, l.fall., del socio accomandatario occulto di una s.a.s., già dichiarata fallita nel 2013.

Dinanzi ai Giudici di legittimità, il ricorrente aveva contestato la violazione dell'art. 147, commi 2 e 4, l. fall., asserendo che il fallimento per estensione avrebbe potuto essere dichiarato entro il termine massimo di un anno dalla dichiarazione del fallimento della società. Il comma 2, infatti, dispone che il fallimento dei soci non possa essere dichiarato *“decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati”*. La Corte territoriale aveva tenuto conto della sola circostanza che la sua posizione non risultava iscritta nel registro delle imprese, ma secondo il ricorrente la possibilità di dichiarare il fallimento per estensione del socio mai iscritto nel registro delle imprese deve anch'essa avere un termine finale, pena la contrarietà della disposizione dell'art. 147 co. 4, l.fall., all'art. 111, co. 2, Cost.

La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che in materia occorre tenere conto della portata pubblicitaria delle iscrizioni al registro delle imprese, della necessità per tutti gli imprenditori di registrarsi e di iscrivere gli atti salienti normativamente collegati all'efficacia verso i terzi. In tale contesto, il beneficio del termine annuale per la dichiarazione di fallimento deve ritenersi riservato solo a coloro che abbiano assolto i prescritti oneri pubblicitari.

A tal proposito i Giudici di legittimità richiamano Cass. civ., 6 marzo 2017, n. 5520, secondo cui *“neanche l'imprenditore individuale non iscritto al registro delle imprese si potrebbe direttamente e semplicemente giovare del citato limite temporale, né della correlativa prova contraria, benefici riservati in generale a coloro che hanno positivamente assolto a quegli adempimenti formali, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma positivamente si riferisce”*.

Il ricorrente aveva lamentato anche la violazione dell'art. 15, co. 2, l.fall. che, nel disciplinare il procedimento per la dichiarazione di fallimento, dispone che sia il Tribunale – e non già il giudice delegato – a dover disporre la convocazione degli stessi.

La Cassazione ha tuttavia respinto anche questo secondo motivo di impugnazione, ricordando che l'art. 16, co. 6, l. fall. consente al Tribunale di *“delegare al giudice relatore l'audizione della parti”*. Peraltro la stessa Corte aveva già chiarito che neppure la mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ha proceduto all'istruttoria prefallimentare si traduce in un vizio di costituzione del giudice, né comporta l'invalidità degli atti compiuti (Cass., 10 agosto 2017, n. 19927).